

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO N. 457

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A

PRESENTATORI:

~~GIUNTA REGIONALE~~

NOLA - OPPÈ - TIURA - GIAGONI - COSSA - CERA - CAREDDA

sostitutivo parziale

sostitutivo totale

aggiuntivo

soppressivo parziale

soppressivo totale

Ddf l'articolo 32 è aggiunto e' seguente:

ARTICOLO 32 bis

Disposizioni in materia di organizzazione

Riconoscendo il ruolo fondamentale esercitato dalle attività di comunicazione e di informazione nella pubblica amministrazione e la necessità che le medesime siano svolte in maniera coordinata, anche in coerenza con i principi di razionalizzazione delle risorse, la competenza relativa a tutte le attività di informazione e comunicazione verso l'esterno è attribuita alla Presidenza della Regione.

La Presidenza può delegare le attività suddette o parte delle attività di comunicazione relative a specifiche materie agli Assessorati competenti.

Relazione illustrativa

Le attività di comunicazione e informazione assumono sempre maggiormente il ruolo di strumenti di attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa. È infatti attraverso la comunicazione esterna che si contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante in quanto, in questo modo, l'organizzazione ha la possibilità di adeguare di volta in volta il servizio offerto alle indicazioni ricevute dagli utenti.

I mezzi e gli strumenti da utilizzare sono variegati, la legge 150/2000 oltre a citare i programmi di comunicazione istituzionale non pubblicitaria, evidenzia le forme differenti di comunicazione quali pubblicità, affissioni, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali, distribuzioni o vendite promozionali ecc. La Regione Sardegna destina parecchie risorse alle attività di comunicazione, soprattutto legate alla promozione dell'immagine del territorio anche dando visibilità a eventi di importanza regionale, nazionale e internazionale.

In considerazione del fatto che le attività suddette sono attività di tipo trasversale che abbracciano diverse materie e pertanto gestite da più strutture, al fine di evitare duplicazioni di interventi di comunicazione e informazione, con la presente norma, si attribuisce la competenza alla Presidenza della Regione che cura il coordinamento di tutte le attività, in modo da programmare e avere una visione complessiva degli interventi.

Relazione finanziaria

La presente disposizione non comporta oneri, in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale. Le risorse per l'attuazione degli interventi di comunicazione e informazione sono infatti già presenti nel bilancio, successivamente all'approvazione della norma verranno poste in capo al centro di responsabilità della Presidenza competente in materia di comunicazione.

CA 18/10/21

DISEGNO DI LEGGE N. 284

Presentatori dell'emendamento:

MULA - GIACONI - OPI - DURA - COSSA - CERA - CAREDDA

ART. 32

- Sostitutivo parziale  
 Sostitutivo totale  
 Aggiuntivo

- Soppessivo parziale  
 Soppessivo totale

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 32 inserire il seguente:

"Art. 32-bis

*Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4*

Alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006.) sono apportare le seguenti modifiche.

- a) all'articolo 2 il comma 2 è soppresso;
- b) al comma 7 dell'articolo 7 la lettera k) è soppressa;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 7-bis è inserito il seguente comma :<< 2-bis La Commissione per il controllo analogo disciplina con atti propri, di natura regolamentare interna, il funzionamento e l'esercizio del controllo, informandosi alla presente legge ed alla disciplina vigente, alla direttiva ANAC in materia di controllo analogo per le società in house ed alla consolidata giurisprudenza circa la natura ed il contenuto del controllo analogo congiunto. >>;
- d) il comma 3 dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente. << 3. L'assemblea dei comuni è convocata per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione. La società soggetta al controllo analogo mette a disposizione della Commissione i locali, i mezzi ed il personale necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. La Commissione può avvalersi di esperti esterni dotati di elevata e comprovata professionalità, preferibilmente pluridisciplinare, accertata per le specifiche esperienze nel settore dei servizi regolati e nella gestione di enti di diritto pubblico o di diritto privato di grande dimensione. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico della società controllata che provvede direttamente al

SEGUE →


661

→ SEQUE (584)

pagamento degli oneri di funzionamento; ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3. >>

- e) dopo il comma 4 dell'articolo 7-bis è inserito il seguente comma :<< 4-bis L'incarico di componente della commissione è incompatibile con quello di componente del Comitato istituzionale d'ambito. Se l'incompatibilità non viene eliminata optando per una delle due cariche nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dal momento in cui essa insorge, si decade da entrambi gli incarichi. Conseguentemente entro il termine di 10 giorni si sostituisce il componente dimissionario o anticipatamente decaduto col primo dei non eletti nella categoria o fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario. Nel caso in cui per una determinata categoria o fascia sia stato esaurito l'elenco dei non eletti, si procede ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 e del comma 4 dell'articolo 7-bis. >>

CA 18.10.21

A collection of handwritten signatures and stamps. At the top is a large, stylized signature. Below it, the name 'Giovanni' is written in cursive. To the right of 'Giovanni' is a circular stamp with illegible text. Below 'Giovanni' is another signature, followed by the name 'Simone' written in cursive. At the bottom are two more signatures, one of which appears to be 'P. M.'.

662

SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione  
degli emendamenti

EMENDAMENTO N. 603

**PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A**

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo  
economico e sociale

Presentatori dell'emendamento: Mula - ORBI - TURA - GIAGOMI - COSSA -

- Soppressivo totale
- Soppressivo parziale
- Modificativo

CERA-CAREDDA

- Sostitutivo totale
- Sostitutivo parziale
- Aggiuntivo

Art. 32 ~~bis~~

**Testo dell'emendamento:**


Dopo l'art 32 è aggiunto il seguente:  
"32bis

Per l'attuazione del Piano di Valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 5 febbraio 2021 n. 4/29, (missione 01 - programma 05 - titolo I), è assegnato per l'anno 2021 l'importo di € 5.000,00 e per l'anno 2022 l'importo di € 50.000,00 per l'indizione di concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di proposte di riuso e rifunzionalizzazione degli immobili del patrimonio immobiliare regionale.

Copertura finanziaria

IN DIMINUZIONE  
missione 20 - programma 03 - titolo 1  
2021 euro 5.000  
2022 euro 50.000

IN AUMENTO  
missione 01 - programma 05 - titolo I  
2021 euro 5.000  
2022 euro 50.000



CA 18/10/21

603

**SERVIZIO ASSEMBLEA**

Modulo per la presentazione  
degli emendamenti

EMENDAMENTO N. 610

**PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A**

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo  
economico e sociale

**Presentatori dell'emendamento:** Mula - OPPORTUNA - GIACOMI - COSSA - CERA

CAREDDA

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Soppressivo totale   | - Sostitutivo totale   |
| - Soppressivo parziale | - Sostitutivo parziale |
| - Modificativo         | x Aggiuntivo           |

Art. 32~~5~~<sup>6</sup>is.

**Testo dell'emendamento:**

Dopo l'art 32 è aggiunto il seguente:  
"32bis

Per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 articolo 11 comma 76  
è autorizzata l'ulteriore spesa per l'anno 2021 di euro 2.710.929,85 per la concessione di  
contributi alle diocesi e per la realizzazione di oratori interparrocchiali gestiti dalle  
stesse Diocesi (Missione 06 - Programma 01 - Titolo2 - Capitolo SC08.7813).

Copertura finanziaria

IN DIMINUZIONE

missione 20 - programma 03 - titolo 1  
2021 euro 2.710.929,85

IN AUMENTO

missione 06 - programma 01 - titolo 2  
2021 euro 2.710.929,85

ca 18/10/21

Emendato

669

SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione  
degli emendamenti

EMENDAMENTO N.

613

**PROPOSTA DI LEGGE n. 284/A**

Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo  
economico e sociale

**Presentatori dell'emendamento:** MULA - OPPÈ - TURA - GIACONI - COSSA -  
CERA-CAREDDA

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Soppessivo totale   | - Sostitutivo totale   |
| - Soppessivo parziale | - Sostitutivo parziale |
| - Modificativo        | x Aggiuntivo           |

Art. 32~~bis~~

**Testo dell'emendamento:**

Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente:

"32bis. All'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 (Composizione degli uffici di Gabinetto degli Assessorati) sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera d) dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti parole ", ovvero per un numero non superiore alle tre unità, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato secondo le modalità di cui alla Legge regionale n. 2 del 2014."



Emendato



CA 18/10/21

605